REGOLAMENTO (CEE) N. 1509/78 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 1978

che modifica i regolamenti (CEE) n. 937/77 e (CEE) n. 1054/78 che contengono le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 878/77 relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 878/77 del Consiglio, del 26 aprile 1977, relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 976/78 [2], in particolare l'articolo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 878/77 ha reso applicabili le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1134/68 del Consiglio, del 30 luglio 1968, che fissa le norme di applicazione del regolamento (CEE) n. 653/68 relativo alle condizioni di modifica del valore dell'unità di conto utilizzata per la politica agraria comune [3]; che, a norma dell'articolo 4 di detto regolamento, l'interessato che abbia ottenuto una fissazione anticipata per una determinata operazione ottiene, dietro sua domanda, l'annullamento della fissazione anticipata e del relativo certificato o titolo; che tuttavia, in virtù dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 878/77, l'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1134/68 è applicabile unicamente se l'applicazione dei nuovi rappresentativi si risolve in uno svantaggio;

considerando che le condizioni di valutazione del concetto di svantaggio sono state definite all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 937/77 della Commissione, del 29 aprile 1977, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 878/77 del Consiglio relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo [4], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 475/78 [5], e all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1054/78 [6] della Commissione, del 19 maggio 1978, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 878/77, relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo e che sostituisce il regolamento (CEE) n. 937/77; che occorre meglio precisare che l'annullamento della fissazione anticipata e del relativo certificato o titolo può essere chiesta unicamente

— se, in seguito alla modifica del tasso rappresentativo della moneta interessata, è stato effettivamente constatato uno svantaggio,

— se, in caso di contemporanea modifica del tasso rappresentativo e del livello di prezzi in unità di conto, lo svantaggio risultante dalla modifica del tasso rappresentativo è superiore al vantaggio che può risultare dalla modifica del livello di prezzi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I punti 1 e 2 dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 937/77 e l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1054/78 sono modificati come segue:

« 1. Si intende per svantaggio, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento CEE) n. 878/77, la modifica, in moneta nazionale, dell'insieme degli importi applicabili all'operazione in oggetto, che, in seguito all'applicazione del nuovo tasso rappresentativo, determini, eventualmente mediante saldo,

— la riscossione di un importo superiore

o

— la concessione di un importo inferiore a quello che sarebbe applicabile senza l'entrata in vigore di detto tasso.

Lo svantaggio viene determinato raffrontando la situazione dell'interessato prima o dopo l'entrata in vigore dei nuovi tassi e dei nuovi prezzi. All'atto del raffronto non si tiene conto dell'eventuale modifica dei tassi di cambio in contanti della moneta in oggetto.

Su richiesta degli Stati membri, la Commissione comunica i dati necessari per il calcolo dello svantaggio ».

---

[1] GU n. L 106 del 29. 4. 1977, pag. 27.
[2] GU n. L 125 del 13. 5. 1978, pag. 32.
[3] GU n. L 188 del 1°. 8. 1968, pag. 1.
[4] GU n. L 110 del 30. 4. 1977, pag. 1.
[5] GU n. L 65 dell'8. 3. 1978, pag. 10.
[6] GU n. L 134 del 22. 5. 1978, pag. 40.

« 2. L'annullamento della fissazione anticipata e del relativo certificato o titolo, previsto dall'articolo 4, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1134/68 può essere chiesto unicamente

a) se il tasso rappresentativo della moneta interessata abbia subito una modifica e

b) se in caso di contemporanea modifica del tasso rappresentativo e del livello di prezzi, espressi in unità di conto, lo svantaggio risultante dalla modifica del tasso rappresentativo è superiore al vantaggio che può risultare dalla incidenza della modifica del livello di prezzi sugli importi da concedere o da riscuotere negli scambi ».

« 3. Nel caso di un titolo non implicante la fissazione anticipata dell'importo compensativo monetario l'eventuale svantaggio viene calcolato per la moneta dello Stato membro in cui è stato rilasciato il certificato o il titolo.

Tuttavia, se il titolo implica la fissazione anticipata dell'importo compensativo monetario il calcolo è operato per la moneta dello Stato membro in cui il titolo è valido ».

Articolo 2

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 937/77 i punti 3 e 4 diventano rispettivamente i punti 4 e 5.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH